



REGIONE CALABRIA

REFERENDUM CONSULTIVO AVENTE AD OGGETTO "MODIFICA DEI CONFINI TERRITORIALI DEI COMUNI DI COSENZA, RENDE E CASTROLIBERO DELLA PROVINCIA DI COSENZA" – DCR N. 308/2024 E DPGR N. 59/2024.

ADEMPIMENTI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI SEZIONE E LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO.

A) **Orari di votazione, provvista del materiale, quesito referendario, insediamento dei seggi e operazioni preliminari**

Le operazioni di votazione si svolgeranno **domenica 1 dicembre 2024 dalle ore 8 alle ore 21** .

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede la consultazione referendaria, cioè **di sabato 30 novembre 2024**, il Sindaco provvede a far consegnare al Presidente di ogni ufficio di sezione il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio .

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri, maschile e femminile, per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi "volanti" (per la raccolta del voto presso il domicilio degli elettori) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio "volante".

Presso ogni seggio vengono consegnate e sistemate due urne di cartone di colore chiaro, corredata di un rotolo di carta adesiva crespata occorrente per la sigillatura dell'urna stessa e delle istruzioni per il montaggio di esse.

Su almeno due dei quattro lati esterni verticali dell'urna, deve essere applicata l'etichetta autoadesiva con cornice di colore uguale a quello della scheda di votazione.

Alle ore 16 del giorno che precede la consultazione, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, alla autenticazione delle schede di voto, il Presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte i tre scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti eventualmente designati. L'ufficio di sezione deve essere integrato con un quarto scrutatore nel caso in cui debba costituirsi un seggio "volante" per la raccolta del voto presso il domicilio di elettori o presso case di cura con posti letto da 0 a 99.

B) **Ammissione dei rappresentanti.**

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente di ognuno dei partiti rappresentati nel Consiglio regionale – Capi Gruppo Consiliari e/o dei Promotori del Referendum, come da elenco già diramato alle SSLL. Per il tramite della Prefettura.

Le designazioni sono prodotte in carta libera con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

Le designazioni possono essere presentate **entro il venerdì che precede la consultazione** alla segreteria del comune che ne cura la trasmissione ai Presidenti di



REGIONE CALABRIA

seggio, oppure possono essere presentate anche direttamente ai singoli Presidenti di seggio **il sabato pomeriggio**, durante le operazioni di autenticazione delle schede, **o la domenica mattina**, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.

C) **Responsabilità dei componenti di seggio. Limiti e divieti al trattamento di dati personali**

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio di sezione, ivi compresi i rappresentanti, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 40, comma 3, D.P.R. n. 361/1957).

Anche in ragione di tale qualifica, i componenti di seggio possono incorrere nelle responsabilità di natura penale previste, in occasione di consultazioni referendarie, dalle specifiche disposizioni di cui agli artt. 94 e segg. del D.P.R. n. 361/1957, come richiamate dall'art. 51 della legge n. 352/1970, nei confronti, ad esempio, di chi non compie o ritarda le operazioni necessarie per il normale svolgimento degli scrutini (art. 94); si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in un senso o in un altro o ad indurli all'astensione (art. 98); turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, forma falsamente, sostituisce o sopprime atti destinati alle operazioni elettorali o fa scientemente uso di atti falsificati (art. 100); enuncia fraudolentemente come attribuiti dei voti diversi da quelli realmente espressi relativamente all'oggetto del referendum (art. 103); concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi lo ha, oppure rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagionandone la nullità o alterando il risultato o comunque ostacolando, ritardando o rifiutando adempimenti del proprio ufficio (art. 104); impedisce a un elettore di entrare in cabina (art. 111); ecc.

Ulteriori specifiche responsabilità e sanzioni penali sono previste per il segretario che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti presso il seggio che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 104 D.P.R. n. 361/1957).

Inoltre, l'art. 108 dello stesso D.P.R. n. 361/1957 punisce coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore o segretario, rifiutino, senza giustificato motivo, di assumerlo.

I componenti di seggio e i rappresentanti sono tenuti a osservare limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dalla partecipazione alla votazione o che, al contrario, abbiano votato.

D) **Esposizione congiunta delle bandiere italiana ed europea all'esterno degli edifici sede dei seggi elettorali**

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed europea dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).



REGIONE CALABRIA

E) Ammissione degli elettori alla votazione, operazioni di voto e adempimenti del seggio

A norma dell'art. 48, primo comma, della Costituzione e dell'art. 1 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo), sono chiamati al voto per il referendum in oggetto coloro che **alla data del 1 dicembre 2024** avranno compiuto il **diciottesimo anno di età**.

Le operazioni di voto, come detto, si svolgeranno dalle **ore 8,00 alle ore 21,00 di domenica 1 dicembre 2024**.

Ciò premesso, si riporta di seguito l'indicazione dei principali adempimenti che il Presidente di seggio e gli scrutatori devono porre in essere in sede di ammissione degli elettori alla votazione, anche in riferimento alle disposizioni contenute nel D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che ha introdotto la tessera elettorale personale a carattere permanente:

1. il Presidente di seggio procede, innanzitutto, alla identificazione dell'elettore a mezzo di idoneo documento di riconoscimento;
2. successivamente, il Presidente stesso verifica le generalità dell'elettore sulla tessera elettorale esibita, accertandosi che tale tessera, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, non riporti il bollo di sezione con la data della consultazione in svolgimento. Sulla tessera elettorale sono previsti 18 spazi per l'apposizione del timbro: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa;
3. quindi, gli scrutatori:
 - accertano il numero di iscrizione dell'elettore nelle liste elettorali della sezione (salvo il caso di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione stessa a norma di legge, come i componenti del seggio, i rappresentanti, gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, ecc.);
 - appongono sulla tessera elettorale del votante, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data;
 - riportano, sul relativo registro (maschile o femminile), il numero della tessera elettorale, annotandovi a fianco il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante;
4. immediatamente dopo, il presidente consegna all'elettore la matita copiativa e la scheda aperta;
5. una volta espresso il voto, l'elettore riconsegna la scheda debitamente piegata al Presidente che, alla presenza dell'elettore medesimo, provvede a inserirla nell'urna **non prima di averne verificato l'autenticità, attestata dall'avvenuta apposizione sulla facciata esterna del timbro della sezione e della firma di uno degli scrutatori**;
6. uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale;
7. infine, il Presidente restituisce all'elettore il documento d'identificazione e la tessera elettorale.



REGIONE CALABRIA

Ove si presenti a votare un elettore che esibisca, al fine dell'ammissione al voto, una sentenza della Corte d'appello o della Corte di Cassazione (art. 47, secondo comma, D.P.R. n. 361/1957), oppure un'attestazione del Sindaco di ammissione al voto (articolo 32-bis, terzo comma, D.P.R. n. 223/1967), il Presidente del seggio, in sede di accertamento dei votanti, dovrà sommare tali elettori ai votanti iscritti nelle liste elettorali. Viceversa, nell'ipotesi in cui si presenti a votare un elettore che, al fine dell'ammissione al voto per quella singola consultazione, esibisca un attestato sostitutivo della tessera, rilasciato ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 299/2000, trattandosi di elettore già iscritto nelle liste elettorali della sezione e solo temporaneamente sprovvisto della tessera elettorale, il Presidente, in sede di accertamento dei votanti, non dovrà sommarlo al numero dei votanti della sezione, altrimenti tale elettore verrebbe preso in considerazione due volte.

F) Ammissione al voto di elettori non deambulanti o portatori di handicap

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare, nell'ambito del territorio del comune, presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, che sia allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche. In tal caso, il Presidente del seggio presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quelle liste sezionali dovrà accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore del comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori dovranno essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche dovranno essere allegate al verbale di seggio, nel quale dovrà altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

L'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 prevede, poi, che un accompagnatore di fiducia, che sia iscritto nelle liste elettorali, segua in cabina l'elettore portatore di handicap impossibilitato ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Sono da considerare portatori di handicap, fisicamente impediti ad esercitare materialmente ed autonomamente il diritto di voto: i ciechi; gli amputati delle mani; gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

L'accompagnatore, che può essere un familiare o un'altra persona liberamente scelta, purché il familiare o quest'altra persona siano iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del Presidente del seggio.

L'elettore fisicamente impedito può essere ammesso al voto con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia allorché ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) l'impedimento fisico è evidente;
- b) sulla tessera elettorale del portatore di handicap è stato apposto dal comune un timbro con la sigla "AVD", corredato della sottoscrizione di un delegato del sindaco;
- c) l'elettore è ancora in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, che veniva rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S. (e, in



REGIONE CALABRIA

precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili), ai sensi dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. All'interno del libretto, oltre alla fotografia del titolare e all'indicazione della categoria "ciechi civili", deve essere riportato uno dei seguenti codici, attestanti la cecità assoluta del titolare del libretto: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07. Il presidente del seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto, della categoria e del numero di codice che attesta la cecità;

- d) l'elettore esibisce un certificato medico, rilasciato da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, attestante che l'infermità fisica gli impedisce di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore. Il certificato medico deve essere allegato al verbale e nel verbale stesso si dovrà prendere nota dell'autorità sanitaria che ha rilasciato il certificato.

G) Divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini

Per assicurare la libertà e segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali "telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il Presidente dell'ufficio di sezione dovrà invitare l'elettore, all'atto della presentazione da parte di quest'ultimo del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature saranno prese in consegna dal Presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.

Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato).

Il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto affiggere all'interno del seggio, e in modo ben visibile, un apposito avviso del seguente tenore:

"Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

"Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

H) Speditezza e regolarità delle operazioni di voto. Proteste e reclami o rifiuto di ritirare la scheda. Riconsegna della scheda non votata. Computo dei votanti.

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si vorranno sensibilizzare, attraverso i sindaci, i Presidenti degli uffici di sezione affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento referendario.



REGIONE CALABRIA

Nell'eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (rifiuto della scheda; richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta o di altro contenuto; ecc.), si ritiene che il Presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni – possa prendere a verbale l'eventuale protesta dell'elettore ed il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale stesso le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta e allegando contestualmente anche gli eventuali scritti che l'elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" presso il seggio (cioè in un momento successivo a uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento personale di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista elettorale sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale personale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore medesimo).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei sensi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, ad una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE").

Nel caso in cui il rifiuto sia precedente alle registrazioni di cui sopra **non va apposto** sulla tessera elettorale il bollo della sezione (che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 299/2000, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione).

Su un diverso piano, ai fini degli adempimenti procedurali da attuare presso il seggio, si colloca la fattispecie di nullità delle schede di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. Tale norma, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia ritirato la scheda senza rifiutarla e, solo in un secondo tempo, l'abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.

In tal caso, l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell'apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

I) **Operazioni di scrutinio, principio di salvaguardia della validità del voto e osservanza delle norme relative alle operazioni di spoglio delle schede**

Ai sensi degli artt. 20, quarto comma, 35, quarto comma, e 47 della legge n. 352/1970, l'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un solo segno sulla risposta da lui



REGIONE CALABRIA

prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene, restando vietati altri segni o indicazioni.

Le cennate disposizioni, tuttavia, vanno opportunamente coordinate con le norme degli artt. 69 e 70, comma 1, del D.P.R. n. 361/1957, in base alle quali la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo che il voto stesso non debba essere dichiarato nullo in quanto recante scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore in questione abbia inteso farsi riconoscere.

Ad esempio, si ritiene che debbano essere considerate valide le schede recanti espressioni di voto, univoche e non riconoscibili, apposte però con anomalia o incertezza del tratto grafico o con imprecisa collocazione del segno a matita.

Il principio fondamentale, pertanto, resta quello di salvaguardia della volontà dell'elettore e, conseguentemente, della validità del voto espresso (c.d. *favor voti*), alla luce del quale anche le norme che sanciscono la nullità del voto stesso per la presenza di segni di riconoscimento devono qualificarsi come di stretta interpretazione.

Nel caso di specie, ai fini del corretto calcolo dei voti validi, con la nota prot. n. 688901 del 04/11/2024 il Consiglio Regionale ha precisato quanto segue:

"1. Sulla possibilità di esprimere la preferenza per il secondo quesito indipendentemente dalla scelta effettuata sul primo: Alla luce del contenuto normativo e delle indicazioni grafiche riportate nella deliberazione consiliare in oggetto, si ritiene che l'elettore sia abilitato a esprimere la propria preferenza anche esclusivamente per il secondo quesito, senza necessità di esprimersi preventivamente sul primo. Non sussistono, infatti, vincoli che subordinino la validità della scelta espressa sul secondo interrogativo alla formulazione di una risposta alla prima domanda.

2. Sulla validità del voto qualora sia espressa preferenza per uno solo dei due quesiti: In assenza di specifiche disposizioni che sanciscano la nullità del voto nel caso di espressione limitata a una sola delle due domande, si richiama il principio di "favor voti" quale cardine interpretativo del diritto elettorale. Tale principio, recepito dalla normativa e consolidato nella giurisprudenza, trova fondamento nell'articolo 64 del DPR 570/1960, il quale stabilisce che la validità del voto espresso deve essere tutelata ove possibile, privilegiando Regione Calabria la manifestazione di volontà dell'elettore e limitando le cause di nullità al minimo necessario. Pertanto, si conferma che il voto espresso unicamente per una delle due domande in cui si articola il quesito referendario deve ritenersi pienamente valido e non può dar luogo a nullità".

Inoltre, con nota prot. n. 0023268 del 20/11/2024 il Consiglio Regionale, in merito alla seconda domanda ha precisato che *"la formulazione letterale del secondo quesito referendario non sembrerebbe foriera di dubbi interpretativi, tenuto conto, innanzitutto, proprio dell'utilizzo del termine "Quali", nonché dell'assenza di specifiche e diverse disposizioni che sanciscano la nullità del voto nel caso di espressione della preferenza per una o più voci e, infine, considerato il principio del "favor voti" quale canone ermeneutico del diritto elettorale".* Pertanto, dovrà ritenersi valida la scheda che presenterà più scelte relativamente alla denominazione del nuovo Comune.

L'art. 68 del D.P.R. n. 361/1957 stabilisce l'ordine delle operazioni che il presidente e gli altri componenti devono seguire nelle operazioni di spoglio delle schede. In



REGIONE CALABRIA

particolare, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola che prima conteneva le schede autenticate. L'eventuale inosservanza di tali disposizioni è sanzionata penalmente (art. 104, terzo comma, D.P.R. n. 361/1957), come riportato nei manifesti relativi alle principali sanzioni, da affiggere nell'ufficio di sezione.

Per tutti gli aspetti di maggior dettaglio e di natura generale, concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei seggi, si fa rinvio alla pubblicazione ministeriale recante istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione predisposta per i referendum popolari (pubblicazione n. 2), che sarà fornita ai presidenti di seggio.

I Sindaci vorranno valutare l'opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare per tempo il possesso e l'utilizzabilità della tessera elettorale personale, invitando gli stessi, in caso di smarrimento della stessa o di esaurimento di tutti i diciotto spazi destinati all'apposizione del timbro del seggio per attestare l'avvenuta espressione del voto, a richiederne immediatamente il duplicato o il rinnovo, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione, fermo restando che, come già rammentato con circolare prefettizia, l'ufficio elettorale comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g) della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), dovrà assicurare l'apertura nei due giorni antecedenti la data della votazione, dalle ore 9 alle ore 18, e nel giorno di domenica 1 dicembre 2024 per tutta la durata delle operazioni di voto.